ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

1. INTERMEDIARIO (*PERSONA FISICA*) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Ragione Sociale	ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L.		
Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI)		**Numero**	B000543832
		Data	02/03/2016
Codice Fiscale		**Partita IVA**	09400090966
Indirizzo	VIA FILIPPO ARGELATI 10 - 20143 MILANO (MI)		
Recapiti	Telefono 0258114784	E-mail INFO@ABMBROKER.COM	
	Cellulare	Pec	
Veste in cui il soggetto opera	BROKER		

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione Sociale	ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L.		
VIA FILIPPO ARGELATI , 10 - 20143 MILANO (MI) Telefono: 0817576057 - E-mail: AMMINISTRAZIONE@ABMBROKER.COM - Pec: ABM@CASELLAPEC.COM			
SEDI OPERATIVE			
VIA FRANCESCO GOGLIA 11 - 80011 ACERRA (NA) - Tel: 0817576057 - E-mail:			
Numero Iscrizione RUI	B000543832	**Data Iscrizione RUI**	02/03/2016
RESPONSABILI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE			
Nome Cognome		**Numero RUI**	**Data Iscrizione**
MARIA CARBONE		B000140975	04/12/2014

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21-00187 Roma.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

a. L'attività del broker ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L. viene svolta su incarico del cliente

b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale): ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L. Numero RUI B000543832 Ruolo: BROKER

SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e il Broker dichiarano che:

- non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione ALLIANCEINSAY BROKER SPA *;*
- nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera .

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker *ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L.* dichiara che:

- fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-*ter*, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-*ter* comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

☑ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari; in tal caso:

informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario, ove esistente;

oppure

informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è affisso nei locali dell'Intermediario.

Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

- fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-*bis*, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE V
Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro _____ (*ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo)*;
- commissione inclusa nel premio assicurativo;
- altra tipologia di compenso;

☑ combinazione delle diverse tipologie di compenso;

- la misura delle provvigioni percepite sulla base della tabella nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione, in caso di polizze RC Auto.

SEZIONE VI
Informazioni relative al pagamento dei premi

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L. dichiara che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

b. Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

c. I premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia CVT) è collocato come segue:

COMPAGNIA	MANDATO	AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO *

* se "SI", il pagamento effettuato a ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L. ha efficacia obbligatoria; se "NO", il pagamento effettuato a ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L. non ha efficacia liberatoria

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per i**scritto** al Broker al seguente indirizzo:

Azienda: ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L.
Legale Rappresentante: ALESSIO EMANUEL CAIAZZO
Indirizzo: VIA FILIPPO ARGELATI , 10 - 20143 MILANO (MI)
E-mail: AMMINISTRAZIONE@ABMBROKER.COM
PEC: ABM@CASELLAPEC.COM

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma oppure alla Consob – Via Giovanni Battista Martini 3 - 00198 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.

– PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, presentando ricorso all'Arbitro assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso(www.arbitroassicurativo.org)dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

d. il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

SEZIONE VIII

INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

L'Intermediario comunico al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'Art.2 della Legge 7 Dicembre 2023, n°193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli Artt. 56-bis e 56-ter del Reg.Ivass n°40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'Art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 Dicembre 2023 n°193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

ASSURANCE BROKERAGE MANAGEMENT S.R.L.
ALESSIO EMANUEL CAIAZZO

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.